

BGE 53 II 275

Bundesgericht (BGE), 1927-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_53_II_275

FR: ATF 53 II 275

IT: DTF 53 II 275

Volltext

274 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. C'est a tort en consequence que la recourante a invoque l'art. 12 de ses conditions generales pour se soustraire . a ses obligations contractuelles. VI. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 21-23. - Voir IIIe partie n° 21 a 23. ••• OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem 1. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 46. Estratto da 1a untenza 22 giugno 1927 deUa IIa Sezione civile neHa causa M. contro K. Attribuzione dell'infante con effetto di stato civile. Perche esisti promessa di matrimonio a sensi dell'art. 323 ces non e indispensabile che il padre convenuto abbia avuto realmente l'intenzione di sposare la ragazza: occorre sola- mente che dal suo contegno essa abbia potutor agionevol- mente e di buona fede dedurre ehe tale fosse la sua intenzione. Il 30 luglio 1924 l'attriee M. dava aHa luce un figlio spurio. Nella susseguente causa di paternita essa chiedeva ehe il bambinofosse attribuito al eonvenuto M. con effetti di stato civile e ehe questi fosse condannato a pagarle 2500 fehi. a titolo di riparazione morale (art. 318 CCS) e 780 fchi. per spese di puerperio ed acces- sori (art. 317 eif. 1-3 CCS), ed a corrispondere aifiglio uua pensione alimelltarc di 50 fehi. mensili pagabili anti ci patamcute. Il Tribunale di AppeBo deI Cantolle TicillO, con giu- di:lilio deI 10 marzo 1927, statuiva : 1. La petizione di causa e accolta nel senso ehe il bambino Pio e dichiarato figlio naturale deI convenuto senz'effetto di stato civile. 2. Considerando in dirifto : 1. - Il eonvenuto essendosi adagiato aHa selltenza querelata, il punto cardinale dell'odierna discussione sta nel decidere se questa Corte debba, per intervenuta promessa di matrimollio, attribuirgli l'infaute con effetti di stato civile a seusi dell'art. 323 CCS. AS 53 II - 19"27 20 276 Familienrecht. N° 46. 11 giudiee cantonale ha respinto questa domanda diehiarando ehe l'attriee non aveva raggiunto la prova . dell'assunto. Ma oltre ehe, su questo punto, il giudizio, motivato in modo affatto succinto, non diseute parti- eolarmente delle risultanze proeessuali e non indiea menomamente le ragioni per le quali una promessa di matrimonio non troverebbe appoggio ne nei doeumenti prodotti dall'attriee, ne neHe testimonianze, e evidente ehe il giudiee cantonale, eosì giudicando, e partito da un eoneetto erroneo della nozione giuridica della pro- messa di matrimonio a senso degli art. 323 e 318 CCS. TI giudiee rileva ehe i rapporti tra l'attrice ed il con- venuto erano tali da far rite ne re dai parenti delle parti e dalla voce pubblica, ehe il matrimonio avrebbe unito le due persone. Se cosi e, e leeto ammettere ehe l'atteggiamento tenuto dal eonvenuto sin dall'inizio neUe sue relazioni eoll'attriee poteva infatti fornire anehe a quest' ultima (e non solo ai parenti delle parti ed aHa voce pubblica) motivo sufficiente perehe ragione- volmente e di buona fede potesse ritenere ehe il convenuto l'avrebbe sposata. E cio basta perehe secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza G. e. B deI 30 settembre 1926, e sentenza 22 giugno 1927 nella eausa G. eS.), si verificiehino gH estremi della promessa di ma- trimonio di cui agli art. 323 e 318 CCS. 2. - A dimostrare quanto si e venuto sopra esponelido, oecorre solo rilevare i fatti seguenti : Prima di possedere l'attrice (il periodo critico corre dalla fine di ottobre 1923 aHa fine di febbraio

1924), il convenuto ebbe con essa lunga dimestichezza. Già daU'origine delle loro relazioni la visitava in casa liberamente e la famiglia ed i coinquilini lo consideravano come fidanzato ufficiale. L'attrice essendosi assentata per parecchi mesi (dall'ottobre al novembre 1923 al principio di gennaio 1924), il convenuto andava tutte le sere in casa di lei intrattenendosi coi famigliari e specialmente colla madre stessa dell'attrice, contegno questo che tanto alla ragazza che alla Familienrecht. No 46. 211 sua famiglia doveva necessariamente apparire come quello di un uomo di seri ed onesti intendimenti. Ma v'ha di più. Nel novembre del 1923 (cioè durante il periodo critico) il convenuto fu presentato dall'attrice in un pubblico esercizio ad un comune conoscente come suo sposo: e dalla testimonianza, che questo fatto riferisce, non risulta, che il convenuto protestasse contro tale qualificazione o desse comechessia ad intendere di non acconsentirvi. Al padre, che era ostile alla continuazione delle relazioni, ritenendo che, per la diversità delle condizioni sociali, un matrimonio non fosse consigliabile, il figlio rispondeva pubblicamente: « Dopo tutto essa è una ragazza come le altre, le voglio bene e sono io che devo stare con lei e mantenerla: o questa o nessun'altra. » E la stessa lettera di rottura dell'11 gennaio 1924, la quale invero cade nella fase finale del periodo critico, ma che però, ad ogni modo, costituisce mezzo di interpretazione anche dell'atteggiamento tenuto anteriormente dal convenuto, contiene le frasi significative seguenti: « Non sarebbe bene, se si fossimo sposati e nel medesimo tempo dai nostri di casa odiati. » 3. Il Tribunale federale ha pronunciato: Il ricorso degli attori è ammesso parzialmente nel senso che l'infante è attribuito al convenuto e agli effetti di stato civile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.